SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 gennaio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2011.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 n. 2350 (Fondi annualità 2004) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 (Fondi annualità 2005) relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare l'articolo 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2350 del 6 giugno 2005 recante "Assegnazione alla regione Liguria di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 164 del 16 luglio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante "Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005 e , tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle Regioni e Province Autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5736 del 15 dicembre 2006 recante "Modifica al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 n. 2350 relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Liguria, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 52 del 3 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 recante "Assegnazione alla regione Liguria di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (articolo 1 OPCM 3505/06)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 154 del 5 luglio 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244." con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 20.000.000,00, a decorrere dall'anno 2008, per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici ed alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, riservando alla Regione Liguria l'importo di euro 334.564,45;

Vista la nota della Regione Liguria n. PG/2010/45434 del 23 marzo 2010 (Prot. DPC 26233 del 02/04/2010), con cui, non essendo stata prodotta nei tempi previsti alcuna documentazione da parte dei Soggetti Beneficiari, si chiede la revoca del contributo per le verifiche sismiche riportate in "Allegato 1" al presente Decreto e finanziate col richiamato DPCM n. 2350/2005, per un ammontare di euro 34.295,00;

Vista ancora la nota della Regione Liguria n. PG/2010/45434 del 23 marzo 2010, con cui si richiede di riassegnare alla stessa Regione Liguria le risorse che così si sono rese disponibili, pari a euro 34.295,00, al fine di incrementare l'importo assegnato alla Regione Liguria in base alla citata OPCM 3728/2008;

Vista la nota della Regione Liguria n. PG/2010/113225 del 4 agosto 2010 (Prot. DPC 64263 del 19/08/2010), con cui, non essendo stata prodotta nei tempi previsti alcuna documentazione da parte dei Soggetti Beneficiari, si chiede la revoca del contributo per le verifiche sismiche riportate in "Allegato 2" al presente Decreto e finanziate col richiamato DPCM del 5 marzo 2007, per un ammontare di euro 327.600,00:

Vista ancora la nota della Regione Liguria n. PG/2010/113225 del 4 agosto 2010, con cui si richiede di riassegnare alla stessa Regione Liguria le risorse che così si sono rese disponibili, pari a euro 327.600,00, al fine di incrementare gli importi assegnati alla Regione Liguria in base alla citata OPCM n. 3728/2008 e s.m.i.;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Prot. DPC/SISM/81804 del 29/10/2010 con cui, per poter procedere alla revoca dei citati finanziamenti previsti dal DPCM n. 2350/2005 e dal DPCM del 5 marzo 2007 ed alla riassegnazione delle risorse che così si erano rese disponibili pari ad euro 34.295,00 + 327.600,00 = 361.895,00, si trasmetteva il predisposto DPCM di modifica al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per i provvedimenti di conseguenza;

Vista la nota n. 9970 del 22/04/2011 (Prot. DPC 27417 del 28/04/2011), con cui il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicava al Dipartimento della Protezione Civile le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota 2152 del 24/02/2010, in cui, tra l'altro, si richiedeva l'esatta individuazione degli interventi da realizzare a fronte delle verifiche annullate;

Vista la nota n. PG/2011/115366 del 10/08/2011 (Prot. DPC 50195 del 29/08/2011), con cui la Regione Liguria, a rettifica della precitata propria nota n. PG/2010/113225 del 4 agosto 2010, confermava la revoca dei citati finanziamenti previsti dal DPCM n. 2350/2005 e dal DPCM del 5 marzo 2007 per un ammontare pari ad euro 34.295,00 + 327.600,00 = 361.895,00, richiedendo la riassegnazione alla Regione Liguria stessa, per l'incremento del fondo previsto, non più dall'OPCM 3728/2008, bensì dall'OPCM 3362/2004 e s.m.i., per finanziare un intervento di miglioramento sismico di tipologia *b)* (art. 1, c. 4 dell'OPCM 3362/04) sull'edificio strategico riportato in "Allegato 3" al presente Decreto, la cui condizione di rischio grave ed attuale è confermata dagli esiti delle verifiche condotte ai sensi dell'OPCM 3362/2004;

Considerato che tali revoche e riassegnazioni non comportano variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla Regione Liguria con i predetti DPCM 2350/2005 e DPCM del 5 marzo 2007;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere alla revoca dei citati finanziamenti previsti dal DPCM 2350/2005 e dal DPCM del 5 marzo 2007 ed alla riassegnazione alla Regione Liguria delle risorse che così si sono rese disponibili, finanziando l'intervento di miglioramento sismico di tipologia *b)* (art. 1, c. 4 dell'OPCM 3362/04) riportato in "Allegato 3" al presente Decreto;

Visto il comma 2 del richiamato articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, incrementato così come definito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 276;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche tecniche riportate negli Allegati 1 e 2 del presente Decreto, già finanziate con i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2350 del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 34.295,00 + 327.600,00 = 361.895,00 resta assegnato alla Regione Liguria per la realizzazione dell'intervento di miglioramento sismico di tipologia *b)* (art. 1, c. 4 dell'OPCM 3362/04) riportato in "Allegato 3" al presente Decreto.

2. Le attività relative all'intervento di miglioramento sismico di tipologia *b)* (art. 1, c. 4 dell'OPCM 3362/04), riportato in "Allegato 3" al presente Decreto, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)* dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Regione Liguria

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2004)
(OPCM 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO
3	IM	Castellaro	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 2.871,00
9	IM	Dolcedo	Municipo Polizia Municipale Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile.	Amministrazione Comunale	€ 4.841,00
15	IM	Riva Ligure	Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile. Polizia Municipale Municipio	Amministrazione Comunale	€ 6.598,00
31	SP	Ortonovo	Polizia Municipale Municipio	Amministrazione Comunale	€ 3.525,00
70	SP	Sarzana	Poliambulatorio	A.S.L. 5	€ 16.460,00
				TOTALE REVOCATO	€ 34.295,00

Allegato 2 – Regione Liguria

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2005)
(OPCM 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
2	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona-1° Pad. Chirurgico	A.O.Santa Corona	€ 16.800,00
3	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona-4° Pad. Chirurgico-18	A.O.Santa Corona	€ 6.500,00
4	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona-5° Pad. Chirurgico-17	A.O.Santa Corona	€ 15.200,00
5	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona-Pad.13 Direzione Amministrativa	A.O.Santa Corona	€ 1.500,00
6	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona- 3° Pad. S.P.D.C. 1/3	A.O.Santa Corona	€ 6.600,00
7	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona- 2° Pad.Chirurgico Elio	A.O.Santa Corona	€ 12.900,00
8	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona-Pad. Isolamento-Mioa	A.O.Santa Corona	€ 8.400,00
9	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona-Pad. Medicina Negri	A.O.Santa Corona	€ 11.000,00
10	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona-Pad. C.E.D. 9/11	A.O.Santa Corona	€ 4.700,00
11	SV	Pietra Ligure	A.O.Santa Corona-Pad. F.K.T.	A.O.Santa Corona	€ 28.500,00
23	SV	Albenga	Ospedale Santa Maria di Misericordia	Asl N°2 Savonese	€ 18.300,00
24	SP	Castelnuovo Magra	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 6.800,00
28	SP	Arcola	Scuola Media Superiore (Formazione Professionale) Romito Magra	Amministrazione Provinciale	€ 6.800,00
35	IM	Badalucco	Scuola Materna	Amministrazione Comunale	€ 6.300,00
36	IM	Badalucco	Scuola Elementare e Media	Amministrazione Comunale	€ 4.400,00
38	SP	Bolano	Scuola Materna Maria Immacolata Piazza Castello	Amministrazione Comunale	€ 3.000,00
42	IM	Castellaro	Scuola Elementare-Materna	Amministrazione Comunale	€ 1.700,00
43	SP	Castelnuovo Magra	Asilo Nido Zigozago	Amministrazione Comunale	€ 2.400,00
44	SP	Castelnuovo Magra	Scuola Materna di Palvotrisia	Amministrazione Comunale	€ 3.000,00
45	SP	Castelnuovo Magra	Scuola Elementare di Palvotrisia	Amministrazione Comunale	€ 2.600,00
46	SP	Castelnuovo Magra	Scuola Materna di Colombiera	Amministrazione Comunale	€ 1.800,00
47	SP	Castelnuovo Magra	Scuola Elementare di Canale	Amministrazione Comunale	€ 7.200,00
50	IM	Cipressa	Scuola Elementare (Anno 1935)	Amministrazione Comunale	€ 3.600,00
51	IM	Cipressa	Scuola Elementare (Anno 1984)	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
54	IM	Civezza	Scuola Materna ed Elementare	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
70	IM	Montalto Ligure	Scuola Elementare	Amministrazione Comunale	€ 2.500,00
71	SP	Ortonovo	Asilo Nido M.Bianchi	Amministrazione Comunale	€ 4.400,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
72	SP	Ortonovo	Scuola Materna Luni Mare	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
73	IM	Pietrabruna	Asilo Nido - Scuola Elementare	Amministrazione Comunale	€ 3.200,00
99	SP	Santo Stefano di Magra	Scuola Media Alfredo Schiaffini	Amministrazione Comunale	€ 15.000,00
100	SP	Santo Stefano di Magra	Scuola Materna Istituto Maria Ausiliatrice	Amministrazione Comunale	€ 5.200,00
101	SP	Sarzana	Scuola Materna Lalli	Amministrazione Comunale	€ 2.800,00
102	SP	Sarzana	Asilo Nido Tendola	Amministrazione Comunale	€ 7.300,00
103	SP	Sarzana	Scuola Materna Isio Matazzoni	Amministrazione Comunale	€ 3.300,00
104	SP	Sarzana	Scuola Elementare Statale S.Caterina	Amministrazione Comunale	€ 2.900,00
105	SP	Sarzana	Scuola Elementare di Marinella, Scuola Materna di Marinella, Scuola Media di Marinella	Amministrazione Comunale	€ 5.900,00
106	SP	Sarzana	Scuola Elementare Ghiaia di Falcinello	Amministrazione Comunale	€ 2.300,00
107	SP	Sarzana	Scuola Elementare di Bradia	Amministrazione Comunale	€ 8.800,00
108	SP	Sarzana	Scuola Elementare di S.Lazzaro, Scuola Materna di S.Lazzaro	Amministrazione Comunale	€ 2.800,00
109	SP	Sarzana	Scuola Materna di Sarzanello	Amministrazione Comunale	€ 1.900,00
110	SP	Sarzana	Scuola Elementare di Nave	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
120	SP	Zignago	Scuola Elementare Pieve di Zignago	Amministrazione Comunale	€ 2.300,00
121	SP	Sesta Godano	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 2.300,00
122	SP	Sesta Godano	Scuola Materna Comunale	Amministrazione Comunale	€ 2.300,00
123	SP	Varese Ligure	Scuola Elementare di Scrutabo'	Amministrazione Comunale	€ 1.900,00
124	SP	Varese Ligure	Scuola Media Don G. Bobbio	Amministrazione Comunale	€ 4.500,00
125	SP	Varese Ligure	Municipio. Scuola Elementare di Varese Ligure	Amministrazione Comunale	€ 8.200,00
137	IM	Castel Vittorio	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 3.000,00
148	IM	Rocchetta Nervina	Gruppo Comunale A.I.B. e P.C., Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 2.300,00
149	SV	Testico	Gruppo Comunale A.I.B., Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
150	IM	Isolabona	Scuola Elementare	Amministrazione Comunale	€ 1.800,00
156	SV	Stellanello	Scuola Elementare	Amministrazione Comunale	€ 1.800,00
159	SV	Stellanello	Gruppo Comunale A.I.B. e P.C., Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 2.200,00
162	SV	Laigueglia	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
163	SV	Zuccarello	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 3.000,00

N.	**PROV.**	**COMUNE**	**DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA**	**SOGGETTO BENEFICIARIO**	**CONTRIBUTO CONCESSO**
168	SP	Vernazza	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 2.900,00
170	IM	Vallebona	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 2.700,00
174	IM	Diano Castello	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 3.200,00
176	GE	Fontanigorda	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 900,00
177	SV	Ortovero	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 900,00
179	GE	Carasco	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 900,00
180	SV	Vendone	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 900,00
183	SP	Lerici	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 4.100,00
184	GE	Moneglia	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 3.800,00
186	IM	Vessalico	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 4.400,00
188	GE	Rovegno	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 2.200,00
190	GE	Rezzoaglio	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 900,00
191	SP	Deiva Marina	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 1.300,00
192	SV	Erli	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 1.200,00
197	IM	Olivetta San Michele	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 900,00
198	SV	Villanova di Albenga	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 2.100,00
201	GE	Favale di Malvaro	Sede Comunale	Amministrazione Comunale	€ 1.400,00
				TOTALE REVOCATO	€ 327.600,00

Totale Generale Revocato (All.1 e 2)	**€ 361.895,00**

Allegato 3 – Regione Liguria

PIANO DEGLI INTERVENTI – NUOVO CONTRIBUTO
(OPCM 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA B)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	SP	Bolano	Palazzo Comunale	Comune	€ 361.895,00
				TOTALE RIASSEGNATO	€ 361.895,00

12A01008

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3999).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010" e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del 26 ottobre 2011 del Presidente della regione Veneto;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2011 recante la proroga dello stato d'emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3648 del 23 gennaio 2008 e la nota del 23 dicembre 2011 del sindaco di Roma - Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 recante l'istituzione del fondo per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

Art. 2.

1. Al fine di consentire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modificazioni di accelerare le iniziative dirette al superamento dell'emergenza, ancorché non sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto può essere stipulato in deroga all'articolo 11, commi 8 e 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sotto condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario. L'Amministrazione procedente autorizza la consegna dei lavori in via d'urgenza e chiede l'esecuzione anticipata del contratto non ancora efficace, in deroga all'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

2. Le deroghe di cui al comma 1 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2012.

Art. 3.

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per Ie maggiori esigenze connesse ai contesti emergenziali in atto sui territorio nazionale il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2011, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'articolo 22, comma 11, e di cui all'articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà fruirne in periodi compatibili con Ie oggettive esigenze di servizio e comunque entro i due anni successivi.

Art. 4.

1. Alla lettera *b)* del comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 recante l'istituzione del fondo per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti".

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01009

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a proseguire le attività di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari presso i centri di identificazione ed espulsione nei comuni di Santa Maria Capua Vetere e di Palazzo San Gervasio. (Ordinanza n. 4000).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2011, con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari;

Considerato che permane la necessità di trattenere nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) gli stranieri irregolari sul territorio nazionale;

Considerato che occorre allestire strutture da destinare a CIE in quanto quelle esistenti sono insufficienti;

Preso atto che nei comuni di Santa Maria Capua Vetere (CE) e di Palazzo San Gervasio (PZ) insistono strutture che sulla base dell'OPCM del 21 aprile 2011 n. 3935 operano come CIE;

Ravvisata la necessità che le suddette strutture continuino ad operare fino a cessate esigenze, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, come centri di identificazione ed espulsione;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007, n. 3661 del 19 marzo 2008, n. 3669 del 17 aprile 2008, n. 3703 del 12 settembre 2008, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2008 con il quale è stato approvato il Capitolato d'appalto per la gestione dei centri di accoglienza (CDA), dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), con particolare riferimento agli standards di accoglienza ivi previsti;

Vista la nota in data 29 dicembre 2011 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le strutture presenti nei comuni di Santa Maria Capua Vetere (CE) e di Palazzo San Gervasio (PZ) continuano ad operare fino a cessate esigenze, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, come centri di identificazione e di espulsione con un numero massimo, per ciascuna struttura, rispettivamente di 200 e di 150 posti.

Art. 2.

1. Per i necessari interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria delle strutture di cui all'articolo 1 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, provvede per l'anno 2012 nel limite massimo di € 13.000.000,00 a valere sulle disponibilità dello stanziamento del capitolo 7351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla gestione delle strutture di cui all'articolo 1, si provvede per l'anno 2012 nel limite massimo di € 4.726.890,00 mediante utilizzo delle somme iscritte sul capitolo 2351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01010

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Górniak Stanisława Beata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Górniak Stanisława Beata, nata a Rabka-Zdrój (Polonia) il giorno 1° agosto 1974, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la scuola superiore professionale statale del Podhale di Nowy Targ nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 25 ottobre 2011, e relativa traduzione, che certifica che l'interessata «ha compiuto nella Repubblica di Polonia il corso degli studi e ha ottenuto la formazione la quale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, soddisfa i requisiti minimi definiti nell'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché possiede le qualifiche meglio specificate nell'all. V p. 5.2.2. della suddetta direttiva.»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la scuola superiore professionale statale del Podhale di Nowy Targ nell'anno 2008 dalla signora Górniak Stanisława Beata, nata a Rabka-Zdrój (Polonia) il giorno 1° agosto 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Górniak Stanisława Beata è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00629

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodrigues Gerunda Luana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rodrigues Gerunda Luana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Enfermeira» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 17 novembre 2009, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Enfermeira» conseguito nell'anno 2008 presso la «Faculdade de Ciencias Medicas da Santa Casa de Sao Paulo» di San Paolo (Brasile) dalla sig.ra Rodrigues Gerunda Luana, nata a Barueri (Brasile) il giorno 2 settembre 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Rodrigues Gerunda Luana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00630

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Plesa Adeline Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Plesa Adeline Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Specialità Sanitaria «Hipocrate» di Constanta nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Specialità Sanitaria «Hipocrate» di Constanta nell'anno 1994 dalla sig.ra Plesa Adeline Maria, nata a Constanta (Romania) il 10 settembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Plesa Adeline Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00631

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreica Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andreica Victoria, nata a Viseu de Sus (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di licentiat in asistenta medicala in domeniul medicina conseguito in Romania presso l'Università di Ovest «Vasile Goldis» - Facoltà di medicina, farmacia e medicina dentale di Arad in data settembre 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 17 giugno 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistente Medicala» conseguito in Romania presso l'Università di Ovest «Vasile Goldis» - Facoltà di medicina, farmacia e medicina dentale di Arad in data settembre 2008, dalla sig.ra Andreica Victoria, nata a Viseu De Sus il 22 ottobre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Andreica Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00632

DECRETO 18 gennaio 2012.

Elenco delle officine che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici ed elenco delle officine con revoca e sospensione dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il Decreto direttoriale del 15 febbraio 2006 concernente la "Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 31 dicembre 2011 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

2. Le officine alle quali è stata revocata o sospesa l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: MARLETTA

ALLEGATO *1*

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2011 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

3V SIGMA S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
AGRIPHAR ITALIA S.p.A.	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
ALCA CHEMICAL SRL	STRADA CARPICE 10/B	MONCALIERI	TO
ALLEGRINI S.P.A.	VIA SALVO D'ACQUISTO, 2	GRASSOBBIO	BG
ALMA CHIMICA S.R.L.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALPATEC S.P.A.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ALTHALLER ITALIA S.R.L.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
ARTSANA S.P.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ARTSANA S.P.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ASSUT EUROPE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
ATAS S.R.L.	VIA NAZIONALE, 212	CODISOTTO DI LUZZARA	RE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.	VIA NUOVA SELICE, 20	SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.R.L.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BBG COSMETICS SRL	VIA LUIGI GALVANI, 4	OZZERO	MI
BERGEN S.R.L.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.P.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.P.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BIOCHIMICA SPA	VIA BRUNO BUOZZI, 11	CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA	BO
BOLTON MANITOBA S.P.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
CARMA S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA, 11	PIEVE D'ALPAGO	BL
CENTROCHIMICA TORINO SRL	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICAL OFFICINE PMC SRL	LOC.CAMERELLE ZONA INDUSTRIALE	POZZILLI	IS
CHEMICALS LAIF S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CHEMITECH S.R.L.	VIA MATTEOTTI, 50	MORI	TN
CICIEFFE S.R.L.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIP 4 S.P.A.	VIA IDIOMI, 6	ASSAGO	MI
CIP 4 S.P.A.	VIA VERDI, 10	ASSAGO	MI
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM
COLKIM S.R.L.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONTER S.P.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
CONVERTING WET WIPES S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.P.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOPROJECT SRL	STRADA MAZZABUE, 5	CASALE DI MEZZANI	PR
COSMOSOL S.R.L.	VIA QUARTIANO, 25	MULAZZANO	LO
DALTON S.P.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI
DEA SRL	VIA DEI CACCIATORI, 74/76	NICHELINO	TO

DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA
DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.P.A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DEOFLOR SPA	VIA NESPOLATE, 48	CONFIENZA	PV
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.P.A.	STRADA STAT. PADANA SUPERIORE KM. 185,8	CARAVAGGIO	BG
DIVA INTERNATIONAL SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	SPELLO	PG
DIVERSEY S.P.A.	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
DOPPEL FARMACEUTICI SRL	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1	CORTEMAGGIORE	PC
D'ORTA S.P.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DRAGO S.P.A.	VIA PROVINCIALE REGGIO, 63	LEMIZZONE DI CORREGGIO	RE
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM SRL	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.R.L.	VIA G.GIORGI, 12	Loc.Villa Selva FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EURO COSMETIC SRL	VIA DEI DOSSI, 16	TRENZANO	BS
EVIFILL SRL	VIA DANTE ALIGHIERI 1/A	S.PROSPERO SULLA SECCHIA	MO
F.P. S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 40	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FARMOL S.P.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FERBI S.R.L.	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILIA S.P.A.	VIA PRAGA, 24	Località SPINI DI GARDOLO	TN
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.R.L.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.	VIA VERATTO	SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.R.L.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GAMMA INTERNATIONAL S.R.L.	VIA NETTUNENSE KM 23,400	APRILIA	LT
GERMO S.P.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MB
GUGLIEMO PEARSON S.R.L.	VIA DELLE FABBRICHE, 40 . 40A ROSSO	GENOVA VOLTRI	GE
HENKEL ITALIA S.P.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA	PD
HYGAN S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E. FOR S.P.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.R.L.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO S.R.L.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INCO SRL	VIA DEL FIFFO, 5	PIANORO	BO
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.	VIA SORGAGLIA, 25	ARRE	PD

INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI,2	BEINASCO	TO
ITS DETERGENTI S.R.L.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.P.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
KEMIKA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2	OVADA	AL
KITER S.R.L.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KOLLANT SRL	VIA C. COLOMBO, 7/7A	VIGONOVO	VE
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	VIA TITO SPERI 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA - FRAZ. GHEZZANO	SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.R.L.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LOMBARDA H S.R.L.	VIA MONTEGRAPPA SNC	ALBAIRATE	MI
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADEL S.R.L.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MARKA S.R.L.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MC S.R.L.	VIA S.S. 106, 12	PORTIGLIOLA	RC
MCBRIDE S.P.A.	VIA F.LLI KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO
MIRATO S.P.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NEX MEDICAL S.A.S.DI VILLA ANNAMARIA & C.	VIA PER ARLUNO, 37	CASOREZZO	MI
NUNCAS ITALIANA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCANTINA	VR
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F.TURATI, 22	IMOLA	BO
PALMA ELECTRONIC SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	VILLA BARTOLOMEA	VR
PHARMA MILLENNIUM SRL	VIA PETRARCA, SNC	ROVELLO PORRO	CO
PHARMAC ITALIA S.R.L.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC S.R.L.	PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3	CREMOSANO	CR
POLETTA RENZO S.N.C.	VIA M. G. GHIDONI, 42	GOITO	MN
PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA	VIA ARDEATINA, 100	POMEZIA	RM
PROIEZIONE PIU' S.R.L.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.R.L.	VIA DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.R.L.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.P.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA INDUSTRIA CHIMICA S.R.L.	VIA S.S. 87 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RECKITT BENCKISER ITALIA SPA	VIA S.ANTONIO, 5	MIRA	VE
ROTTAPHARM S.P.A.	VIA ROBBIO, 35	CONFIENZA	PV
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	STRADA PROVINCIALE,35 - km 4	TRESCORE CREMASCO	CR

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.	VIA E. TORRICELLI, 2	COTIGNOLA	RA
SAFOSA S.P.A.	VIA LOMBARDIA	GAGGIANO	MI
SCAM S.R.L.	VIA BELLARIA, 164	SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SEPRAN S.A.S.	VIA BRENTA, 20 - Z.I. SUD	ISOLA VICENTINA	VI
SI.STE.M. S.P.A.	VIA MODENA, 21	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
SINAPAK S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7	STRADELLA	PV
SINERGA S.P.A.	VIA DELLA PACCIARNA, 67	GORLA MAGGIORE	VA
SOCHIL CHIMICA S.R.L.	VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOL.BAT. SRL	VIA PO, 5	OPERA	MI
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.P.A.	PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1	BUSSI SUL TIRINO	PE
STENAGO SRL	VIALE KENNEDY, 127	SCARPERIA	FI
SUTTER INDUSTRIES S.P.A.	LOCALITÀ LEIGOZZE, 1	BORGHETTO BORBERA	AL
TECNOSOL ITALIA SRL	VIA GAETANO DONIZETTI, 3/L	ASSAGO	MI
TEKNOFARMA S.P.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14	TORINO	TO
TG CHIMICA INDUSTRIALE SRL	VIA CARPENEDOLO 2	CALVISANO	BS
TORRE S.R.L.	VIA PIAN D'ASSO - FR. TORRENIERI	MONTALCINO	SI
TOSVAR S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 10	POZZO D'ADDA	MI
TRE D DI ZOI FRANCO & C S.A.S.	FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO	AREZZO	AR
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	VIA OSLAVIA, 18	MILANO	MI
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.	POZZILLI	IS
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	VIA LEVER GIBBS, 3	CASALPUSTERLENGO	LO
VALMATIC S.R.L.	VIA TURATI, 5	SAN PROSPERO SUL SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.	VIA DESMAN, 43	S. EUFEMIA DI BORGORICCO	PD
VETOQUINOL ITALIA SRL	VIA PIANA, 265	BERTINORO	FO
VPS GROUP S.R.L.	VIA SAN VITALE OVEST, 2901	FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA	BO
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)	CONSELVE	PD
ZEP ITALIA S.r.l	VIA CREMA, 67/69	BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE HOLDING S.P.A.	VIA FERSINA, 4	TRENTO	TN

ALLEGATO 2

Elenco delle officine con *revoca o sospensione* dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici - anno 2011 -

ASCOR CHIMICI S.r.l	VIA SIENA, 268	fraz.Capocolle BERTINORO	FO	28/07/2011
BOUTY S.P.A.	VIALE CASIRAGHI, 441	SESTO SAN GIOVANNI	MI	01/08/2011
C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L.	VIA MODENA, 15	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	25/10/2011
CHEMICAL S TEAM S.R.L.	VIA ROBERTO PARIBENI, 21	ROMA	RM	21/11/2011
CHIMIFARM - UMBRA S.N.C. DI FERRI AUGUSTO E C.	VOCABOLO ROTA, 213 ZONA INDUSTRIALE	BASCHI	TR	29/09/2011
COFARM S.R.L.	VIA LEOPARDI, 14	SANREMO	IM	29/12/2011
DESKIN S.R.L.	VIA ISONZO, 17	TURATE	CO	14/10/2011
DOCTEUR NATURE INDUSTRIE S.R.L.	CADUTI SENZA CROCE N.6/12	BAGGIOVARA	MO	05/08/2011
EUROSPITAL S.P.A.	VIA FLAVIA, 122	TRIESTE	TS	30/09/2011
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SARDORELLA, 43	GENOVA	GE	15/12/2011
FALP S.R.L.	VIALE 11 SETTEMBRE 2001, 6/A	ALTEDO MALALBERGO	BO	29/09/2011
FATRO S.P.A.	VIA EMILIA, 285	OZZANO DELL'EMILIA	BO	01/08/2011
GAMMA INTERNATIONAL SRL	VIA FRANCESCA EST, 81	RODIGO	MN	29/07/2011
INDUSTRIA CHIMICA LEICA S.P.A.	VIA DELL'APPENNINO, 457	FORLI'	FC	14/10/2011
INTERNATIONAL SALES ORGANIZATION S.P.A.	VIA B. BUOZZI, 21	LISCATE	MI	31/01/2011
ISAGRO S.P.A.	VIA NETTUNENSE KM 23,400	APRILIA	LT	17/10/2011
KLORAL S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 50 Z.I.	ARCONATE	MI	22/11/2011
L.I.F.A. S.R.L. LAVORAZIONI INDUSTRIALI FITOFARMACI ED AFFINI	VIA PIAVE - Z.I. FOSSANIGO	ISOLA VICENTINA	VI	31/01/2011
OFFICINE RPC DI RICERCA E PRODUZIONI CHIMICHE S.R.L.	VIALE LOMBARDIA, 49	TREZZO SULL'ADDA	MI	21/11/2011
PALL FILTRATION & SEPARATIONS S.P.A.	VIA SALVO D'AQUISTO, 2	SAN MARTINO Buon Albergo	VR	21/06/2011
PHARMA MILLENNIUM SRL	VIA ISONZO, 17/C - Z.I.	TURATE	CO	21/01/2011
RODWER SRL	VIA Malvezza,3431/A-Fraz.Casalecchio dei Conti	Gallo Bolognese-Castel San PietroTerme	BO	31/01/2011
S.I.A.P.I. S.R.L.	VIA ENRICO MATTEI, 25	BREGNANO	CO	25/10/2011
SIANGEST S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 28,200	ARDEA	RM	22/11/2011
WYETH-LEDERLE S.P.A.	VIA FRANCO GORGONE Z.I.	CATANIA	CT	14/10/2011
	OFFICINE SOSPESE anno 2011			
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22	ANCONA	AN	16/12/2011
SIPCAM S.P.A.	VIA VITTORIO VENETO, 81	SALERANO SUL LAMBRO	LO	28/12/2011
CIFO S.P.A.	VIA ORADOUR, 6	SAN GIORGIO DEL PIANO	BO	28/12/2011
MONTECHIMICA PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	VIALE DEL LAVORO, 3	GAMBUGLIANO	VI	28/12/2011
BAYER CROPSCIENCE	VIA DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG	28/12/2011

12A00840

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2012.

Autorizzazione all'Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Aglianico del Taburno» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Taburno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e, contestualmente, ha revocato la denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto dirigenziale prot. 24411 del 21 ottobre 2011 concernente la proroga del decreto di conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo affidate con decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008, tra le quali la DOC «Aglianico del Taburno» e «Taburno»;

Vista la nota del 28 dicembre 2011 con la quale il Consorzio tutela vini samnium ha comunicato la volontà della filiera di individuare l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno»;

Vista la nota prot. 2011.0990210 del 30 dicembre 2011 inoltrata dalla competente regione Campania con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare per la denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli, corso Meridionale, 6, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Aglianico del Taburno» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare di cui all'art. 1, di seguito denominato «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diver-

se tipologie di vino a denominazione di origine ed atte a divenire a denominazione di origine detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Le partite dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno», provenienti dalla vendemmia 2010, possono essere commercializzate con la denominazione di origine controllata e garantita secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 settembre 2011 a condizione che i soggetti interessati effettuino una preventiva comunicazione alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto giacente presso le stesse.

4. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, indicato nelle premesse, le disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno» provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte, si trovano già confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto giacente presso le stesse.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00873

DECRETO 10 gennaio 2012.

Autorizzazione all'Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare a svolgere le attività di controllo per la DOC «Falanghina del Sannio» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,

approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Falanghina del Sannio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e, contestualmente, revoca le denominazioni di origine «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca» e «Taburno»;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1993 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Agata dei Goti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Solopaca» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Taburno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto dirigenziale prot. 24411 del 21 ottobre 2011 concernente la proroga del decreto di conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo affidate con decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008, tra le quali la DOC «Aglianico del Taburno» e «Taburno»;

Vista la nota del 28 dicembre 2011 con la quale il Consorzio tutela vini samnium ha comunicato la volontà della filiera di individuare l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio»;

Vista la comunicazione con la quale il medesimo Consorzio tutela vini samnium ha individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per il confezionamento delle partite di vino certificate DOC «Falanghina del Sannio», il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992 e successive modifiche;

Vista la nota prot. 2011.0990210 del 30 dicembre 2011 inoltrata dalla competente regione Campania con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare per la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli, corso Meridionale, 6, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Falanghina del Sannio» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare di cui all'art. 1, di seguito denominato «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine ed atte a divenire a denominazione di origine detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, indicato nelle premesse, le disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca» e «Taburno» provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte, si trovano già confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto giacente presso le stesse.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00874

DECRETO 11 gennaio 2012.

Modifica al decreto 19 giugno 2009 con il quale il laboratorio «Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi» è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 19 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009 con il quale al laboratorio stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 14 dicembre 2011, comunica di aver variato la denominazione in INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG);

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione del laboratorio stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79 autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo con decreto 19 giugno 2009, varia in: INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A00617

DECRETO 11 gennaio 2012.

Autorizzazione alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.», a svolgere le attività di controllo per la DOC «Lessini Durello» o «Durello Lessini» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni p agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987 e ss.mm. con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale dell'8 novembre 2011 concernente il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota del 5 dicembre 2011 presentata dal Consorzio di tutela Durello DOC relativa all'individuazione della società "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Lessini Durello» o «Durello Lessini» e contestuale indicazione, quale sistema di rintracciabilità delle partite confezionate, il numero di lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.109/92 e ss.mm. attribuito alla partita certificata;

Vista la nota prot. n. 8773 del 9 gennaio 2012 inoltrata dalla competente Regione Veneto, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli riportante, quale sistema di rintracciabilità delle partite certificate DOC, il riferimento del lotto, nonché sul prospetto tariffario presentati dalla società "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." per la denominazione di origine controllata «Lessini Durello» o «Durello Lessini»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.";

Decreta:

Art. 1.

1. La società "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." con sede in Verona, via Combattenti Alleati, 4, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Lessini Durello» o «Durello Lessini» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo alla struttura di

controllo autorizzata o designata, per le finalità previste dal piano di controllo approvato per singola denominazione di origine.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00875

DECRETO 11 gennaio 2012.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», a svolgere le attività di controllo per la DOC «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 16 agosto 1995 e ss.mm. con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» e nell'ambito della stessa la tipologia "Friularo" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale dell'8 novembre 2011 concernente il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota del 6 dicembre 2011 presentata dal Consorzio vini DOC "Bagnoli" relativa all'individuazione della società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e contestuale indicazione, quale sistema di rintracciabilità delle partite confezionate, il numero di lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.109/92 e ss.mm. attribuito alla partita certificata;

Vista la nota prot. n. 6975 del 9 gennaio 2012 inoltrata dalla competente Regione Veneto, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli riportante, quale sistema di rintracciabilità delle partite certificate DOC, il riferimento del lotto, nonché sul prospetto tariffario presentati dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." per la denominazione di origine controllata «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";

Decreta:

Art. 1.

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo alla struttura di controllo autorizzata o designata, per le finalità previste dal piano di controllo approvato per singola denominazione di origine.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 8 novembre 2011, i quantitativi di vino corrispondenti alla tipologia "Friularo" della DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del ministero delle Risorse Agricole del 16 agosto 1995 e ss.mm., detenute dalle dit-

te produttrici alla data di entrata in vigore dello stesso decreto dirigenziale 8 novembre 2011, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la medesima DOC condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00876

DECRETO 12 gennaio 2012.

Approvazione del piano dei controlli predisposto dall'organismo denominato «Check Fruit Srl» a seguito della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 228/2010 della Commissione del 18 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2010, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl» con sede in Bologna Via Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna», per un periodo di tre anni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art.9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»;

Visto il decreto 22 dicembre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art.5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»;

Considerato che «Check Fruit Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce la citata modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 e le approvazioni dei relativi piani di controllo spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 13 dicembre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano dei controlli predisposto dall'organismo denominato «Check Fruit Srl», a seguito della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna» .

Art. 2.

L'organismo «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni già impartite al medesimo Organismo con decreto 3 dicembre 2010.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione transitoria di cui all'art. 1, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Check Fruit Srl».

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 12 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00802

DECRETO 17 gennaio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Pa.L.Mer S.c.a.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 7 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2008 con il quale al laboratorio Pa.L.Mer. s.c.a.r.l., ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 gennaio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 novembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Pa.L.Mer. s.c.a.r.l., ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (DK, K232, K270)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

12A00871

DECRETO 17 gennaio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Pa.L.Mer S.c.a.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 7 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale - n. 201 del 28 agosto 2008 con il quale al laboratorio Pa.L.Mer. s.c.a.r.l., ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 gennaio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 novembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Pa.L.Mer. s.c.a.r.l., ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri e solfati	PT.35/AGR Rev. B 2002
Estratto secco ridotto	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL par. 5.2 2009
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4.c 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Metalli (Ca, Cd, Cr, Fe, Li, Mg, K, Pb, Cu, Na, Zn) (Ca>1 mg/L; Cd>0,01 mg/L; Cr>0,7 mg/L; Fe>5 mg/L; Li>0,1 mg/L; Mg>0,4 mg/L; K>5 mg/L; Pb>0,2 mg/L; Cu>0,1 mg/L; Na>8 mg/L; Zn>01, mg/L	PT 66/AGR rev. B + UNI EN ISO 17294-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005

12A00872

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 gennaio 2012.

Autorizzazione e designazione all'organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., in Agrate Brianza, quale Organismo di valutazione della conformità alla Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE sopra citata;

Vista l'istanza del 7 ottobre 2011, acquisita in atti il 17 ottobre 2011 al n. 0193602 con la quale l'Organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l. ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità alla Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione;

Vista la convenzione del 13 giugno 2011, tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Organismo nazionale di accreditamento - ACCREDIA, con cui sono regolati i rapporti di affidamento delle attività di valutazione e vigilanza degli organismi notificati per la direttiva 97/23/CE;

Considerato che con delibera: 19 dicembre 2011 del Dipartimento certificazioni ed ispezioni di ACCREDIA - Comitato settoriale di accreditamento organismi notificati, acquisita agli atti in data 11 gennaio 2012, l'Organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l. è stato accreditato per la direttiva 97/23/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in viale Colleoni, 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza), è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo Al - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1 - Esame CE della progettazione;

Modulo C l - Conformità al tipo;

Modulo D - Garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - Garanzia qualità produzione;

Modulo E - Garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - Garanzia qualità prodotti;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - Garanzia qualità totale;

Modulo H1 - Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La società Det Norske Veritas Italia S.r.1, è altresì autorizzata a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. La società Det Norske Veritas Italia S.r.1., è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 2.

1. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al netto delle tariffe da corrispondere ad Accredia per il rilascio dell'accreditamento.

2. La Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, si riserva in qualsiasi momento di richiedere copia integrale delle certificazioni rilasciate e dei rapporti di prova.

3. Ogni anno l'organismo invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 3.

1. Ove non diversamente stabilito, la verifica della permanenza dei requisiti di autorizzazione è effettuata dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia al fine di accertare che l'Organismo rispetti nel tempo i requisiti e le condizioni per le quali è stato accreditato.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia e, contestualmente, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha efficacia temporale pari al certificato di accreditamento rilasciato con delibera del 19 dicembre 2011 di cui in premessa.

Art. 5.

2. Alle procedure relative all'attività di notifica ed a quelle di vigilanza degli organismi si applicano le disposizioni di cui alla Decisione n.768/2008/CE e al Regolamento n.765/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A00882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nutrineal PD4»

Estratto determinazione V&A/N n. 1431 del 30 dicembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NUTRINEAL PD4 anche nella forma e confezione: «1,1% soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche da 2,5 lt alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Dell'Industria, 20 - 00144 (Roma - Italia), codice fiscale 00492340583.

Confezione:

«1,1% soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche da 2,5 lt;

A.I.C. n. 029204082 (in base 10) 0VV7ML (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. Il prodotto, una volta rimosso l'involucro esterno, deve essere utilizzato immediatamente. (Conservare nella confezione originale fino al momento dell'uso per proteggere la soluzione NUTRINEAL PD4 dalla luce. Conservare a temperatura inferiore a 30°C).

Composizione: 1 litro di soluzione contiene:

principio attivo: serina 0,51 g; leucina 1,02 g; metionina 0,85 g; treonina 0,646 g; valina 1,393 g; arginina 1,071 g; istidina 0,714 g; tirosina 0,3 g; alanina 0,951 g; glicina 0,51 g; prolina 0,595 g; calcio cloruro biidrato 0,184 g; magnesio cloruro esaidrato 0,051 g; sodio lattato soluzione 4,48 g; sodio cloruro 5,38 g; isoleucina 0,85 g; lisina cloridrato 0,955 g; fenilalanina 0,57 g; triptofano 0,27 g;

eccipienti: acido cloridrico concentrato (correttore di pH: pH a 25°C: 6,6), acqua p.p.i. quanto basta a 1.000 ml.

Produttori dei principii attivi: Ajinomoto Co. Inc. Kawasaky City, Giappone (serina, leucina, metionina, treonina, valina, arginina, istidina, tirosina, isoleucina, lisina cloridrato, fenilalanina, triptofano, alanina, glicina, prolina); Merck, Kgaa, Darmstadt, Germania (calcio cloruro biidrato, magnesio cloruro esaidrato); Baxter Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, Irlanda (sodio lattato soluzione); Esco France Dombasle/Meurthe, Francia (sodio cloruro).

Produttori del prodotto finito: Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar, Irlanda (produzione completa); Eczacibasi-Baxter Hastane Urunleri San Ve Tic AS, Cendere Yolu, Pirnal Kecelibahcesi, Istanbul, Turchia (produzione, controllo analitico, confezionamento); Baxter Corporation, 89 Centre Street, Alliston - Ontario, Canada (produzione, controllo analitico, confezionamento); Baxter S.p.A., via Trentino, 18/20, Monselice (Padova - Italia), (inserito foglio illustrativo in tedesco per le confezioni destinate alla provincia di Bolzano); SGS Lab Simon SA, Vieux Chemin Du Poete, 10 - Wavre, Belgio (controllo analitico).

Indicazioni terapeutiche: NUTRINEAL PD4 è raccomandato quale soluzione per dialisi peritoneale priva di glucosio da utilizzare come parte di un regime di dialisi peritoneale per il trattamento dei pazienti con funzionalità renale compromessa. In particolare, è raccomandato per i pazienti malnutriti in dialisi peritoneale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 029204082 - «1,1% soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche da 2,5 lt;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 029204082 - «1,1% soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche da 2,5 lt;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00667

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spasmolyt»

Estratto determinazione V&A/N n. 1459 del 30 dicembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SPASMOLYT, nelle forme e confezioni: «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL; «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL; «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL; «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 20 - 20123 Milano (Italia), codice fiscale 10863670153.

Confezione:

«60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 040353017 (in base 10) 16HH7T (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

composizione: ciascuna capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 60 mg di trospio cloruro;

eccipienti: contenuto della capsula: saccarosio 154,5 mg; trietilcitrato 2,1 mg; titanio diossido (E 171) 3,3 mg; ipromellosa 3,2 mg; macrogol 400 0,9 mg; polisorbato 80 0,1 mg; talco 11,9 mg; etilcellulosa 5,1 mg; ammonio idrossido 1,2 mg; trigliceridi a catena media 1,1 mg; acido oleico 0,6 mg;

involucro della capsula: corpo della capsula: titanio diossido (E 171) 2.9079, gelatina (q.b. 100%); testa della capsula: titanio diossido (E 171) 1.0925%; ferro ossido rosso (E 172) 0.299%; ferro ossido giallo (E 172) 0.4069% gelatina (q.b. 100%). Inchiostro della stampa: gommalacca (20% esterificata).

Produttori del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & Co, Binger Straße 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Germania; Helsinn Chemicals SA/Helsinn Advanced Synthesis SA, via Industria, 246710 Biasca (Svizzera).

Produttori del prodotto finito: Catalent Pharma Solutions, 1100 Enterprise Drive, Winchester, KY40391, USA (produzione); Catalent Pharma Solutions, 3001 Red Lion Road, Philadelphia, PA19114, USA (confezionamento); Madaus GMBH, 51101, Colonia, Germania (controllo e rilascio lotti).

Confezione:

«60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 040353029 (in base 10) 16HH85 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

composizione: ciascuna capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 60 mg di trospio cloruro;

eccipienti: contenuto della capsula: saccarosio 154,5 mg; trietilcitrato 2,1 mg; titanio diossido (E 171) 3,3 mg; ipromellosa 3,2 mg; macrogol 400 0,9 mg; polisorbato 80 0,1 mg; talco 11,9 mg; etilcellulosa 5,1 mg; ammonio idrossido 1,2 mg; trigliceridi a catena media 1,1 mg; acido oleico 0,6 mg;

involucro della capsula: corpo della capsula: titanio diossido (E 171) 2.9079, gelatina (q.b. 100%); testa della capsula: titanio diossido (E 171) 1.0925%; ferro ossido rosso (E 172) 0.299%; ferro ossido giallo (E 172) 0.4069% gelatina (q.b. 100%). Inchiostro della stampa: gommalacca (20% esterificata).

Produttore del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & Co, Binger Straße 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Germania; Helsinn Chemicals SA/Helsinn Advanced Synthesis SA, via Industria, 246710 Biasca (Svizzera).

Produttori del prodotto finito: Catalent Pharma Solutions, 1100 Enterprise Drive, Winchester, KY40391, USA (produzione); Catalent Pharma Solutions, 3001 Red Lion Road, Philadelphia, PA19114, USA (confezionamento); Madaus GMBH, 51101, Colonia, Germania (controllo e rilascio lotti).

Confezione:

«60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040353031 (in base 10) 16HH87 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

composizione: ciascuna capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 60 mg di trospio cloruro;

eccipienti: contenuto della capsula: saccarosio 154,5 mg; trietilcitrato 2,1 mg; titanio diossido (E 171) 3,3 mg; ipromellosa 3,2 mg; macrogol 400 0,9 mg; polisorbato 80 0,1 mg; talco 11,9 mg; etilcellulosa 5,1 mg; ammonio idrossido 1,2 mg; trigliceridi a catena media 1,1 mg; acido oleico 0,6 mg;

involucro della capsula: corpo della capsula: titanio diossido (E 171) 2.9079, gelatina (q.b. 100%); testa della capsula: titanio diossido (E 171) 1.0925%; ferro ossido rosso (E 172) 0.299%; ferro ossido giallo (E 172) 0.4069% gelatina (q.b. 100%). Inchiostro della stampa: gommalacca (20% esterificata).

Produttori del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & Co, Binger Straße 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Germania; Helsinn Chemicals SA/Helsinn Advanced Synthesis SA, via Industria, 246710 Biasca (Svizzera).

Produttori del prodotto finito: Catalent Pharma Solutions, 1100 Enterprise Drive, Winchester, KY40391, USA (produzione); Catalent Pharma Solutions, 3001 Red Lion Road, Philadelphia, PA19114, USA (confezionamento); Madaus GMBH, 51101, Colonia, Germania (controllo e rilascio lotti).

Confezione:

«60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040353043 (in base 10) 16HH8M (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

composizione: ciascuna capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 60 mg di trospio cloruro;

eccipienti: contenuto della capsula: saccarosio 154,5 mg; ipromellosa 2910 3 mg; eudragit FS30D - Eccipienti: contenuto della capsula: saccarosio 154,5 mg; trietilcitrato 2,1 mg; titanio diossido (E 171) 3,3 mg; ipromellosa 3,2 mg; macrogol 400 0,9 mg; polisorbato 80 0,1 mg; talco 11,9 mg; etilcellulosa 5,1 mg; ammonio idrossido 1,2 mg; trigliceridi a catena media 1,1 mg; acido oleico 0,6 mg;

involucro della capsula: corpo della capsula: titanio diossido (E 171) 2.9079, gelatina (q.b. 100%); testa della capsula: titanio diossido (E 171) 1.0925%; ferro ossido rosso (E 172) 0.299%; ferro ossido giallo (E 172) 0.4069% gelatina (q.b. 100%). Inchiostro della stampa: gommalacca (20% esterificata).

Produttori del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & Co, Binger Straße 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Germania; Helsinn Chemicals SA/Helsinn Advanced Synthesis SA, via Industria, 246710 Biasca (Svizzera).

Produttori del prodotto finito: Catalent Pharma Solutions, 1100 Enterprise Drive, Winchester, KY40391, USA (produzione); Catalent Pharma Solutions, 3001 Red Lion Road, Philadelphia, PA19114, USA (confezionamento); Madaus GMBH, 51101, Colonia, Germania (controllo e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o dell'aumento della frequenza e urgenza urinaria che possono comparire in pazienti con vescica iperattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 040353017 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL;

classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 040353029 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL;

classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 040353031 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 040353043 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 040353017 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040353029 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040353031 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040353043 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00668

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flunitop» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ n. 175 del 19 dicembre 2011

Medicinale: FLUNITOP.

Confezioni:

035069020 «Adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

035069032 «Bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l.

Procedura nazionale, con scadenza il 5 settembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: A.I.C. n. 035069020 «Adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

a: A.I.C. n. 035069020 «Adulti 2mg/2ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

da: A.I.C. n. 035069032 «Bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

a: A.I.C. n. 035069032 «Bambini 1mg/2ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00669

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2661/2011 del 24 ottobre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Esp Pharma».

Nell'estratto della determinazione n. 2661/2011 del 24 ottobre 2011 relativa al medicinale per uso umano ATORVASTATINA ESP PHARMA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 2011 - serie generale - n. 260 - Supplemento ordinario n. 232 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: si intenda eliminato tra i siti di produzione: Actavis Ltd.B16, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08 Malta.

12A00772

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2467/2011 del 1º luglio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaredrop».

Nell'estratto della determinazione n. 2467/2011 del 1º luglio 2011 relativa al medicinale per uso umano ZAREDROP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2011 - serie generale - n. 157 - Supplemento ordinario n. 166 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

per il principio attivo venlafaxina, nelle sospensioni orali, istituzione di un tetto di spesa complessivo Ex Factory pari a € 1.100,000 nei 2 anni;

leggasi:

per il principio attivo venlafaxina, nelle sospensioni orali, istituzione di un tetto di spesa complessivo Ex Factory pari a € 1.100.000,00 nei 2 anni.

12A00773

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2466/2011 del 1º luglio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Lifepharma».

Nell'estratto della determinazione n. 2466/2011 del 1º luglio 2011 relativa al medicinale per uso umano VENLAFAXINA LIFEPHARMA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2011 - serie generale - n. 157 - Supplemento ordinario n. 166 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

per il principio attivo venlafaxina, nelle sospensioni orali, istituzione di un tetto di spesa complessivo Ex Factory pari a € 1.100,000 nei 2 anni;

leggasi:

per il principio attivo venlafaxina, nelle sospensioni orali, istituzione di un tetto di spesa complessivo Ex Factory pari a € 1.100.000,00 nei 2 anni.

12A00774

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2768/2011 del 5 dicembre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsoten».

Nell'estratto della determinazione n. 2768/2011 del 5 dicembre 2011 relativa al medicinale per uso umano VALSOTEN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2011 - serie generale - n. 296 - Supplemento ordinario n. 270 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

confezionamento secondario, controllo: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., via del Mare 36 - 00040 Pomezia (Roma) Italia;

leggasi:

confezionamento secondario, controllo, rilascio lotti: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., via del Mare 36 - 00040 Pomezia (Roma) Italia.

12A00775

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2688/2011 dell' 8 novembre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Fidia».

Nell'estratto della determinazione n. 2688/2011 dell'8 novembre 2011 relativa al medicinale per uso umano LETROZOLO FIDIA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2011 - serie generale - n. 277 - Supplemento ordinario n. 247 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto tra i siti di produzione:

produzione del principio attivo: Synthon s.r.o. Brněnská 32, 67817 Blansko - Repubblica Ceca.

12A00776

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali.

Il 10 gennaio 2012 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Sabri Ateyeh, Ambasciatore della Missione Diplomatica Palestinese, il quale gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo di Stato.

12A00618

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2902
Yen	99,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,466
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,83390
Fiorino ungherese	304,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	4,3196
Nuovo leu romeno	4,3440
Corona svedese	8,7804
Franco svizzero	1,2077
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6600
Kuna croata	7,5670
Rublo russo	40,4552
Lira turca	2,3640
Dollaro australiano	1,2379
Real brasiliano	2,2804
Dollaro canadese	1,3076
Yuan cinese	8,1732
Dollaro di Hong Kong	10,0145
Rupia indonesiana	11541,85
Shekel israeliano	4,8897
Rupia indiana	64,8730
Won sudcoreano	1463,46
Peso messicano	17,1248
Ringgit malese	4,0016
Dollaro neozelandese	1,6071
Peso filippino	55,940
Dollaro di Singapore	1,6463
Baht tailandese	40,719
Rand sudafricano	10,2858

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00945

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3017
Yen	100,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,349
Corona danese	7,4358
Lira Sterlina	0,83625
Fiorino ungherese	301,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6986
Zloty polacco	4,2853
Nuovo leu romeno	4,3423
Corona svedese	8,7791
Franco svizzero	1,2061
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6645
Kuna croata	7,5703
Rublo russo	40,3340
Lira turca	2,3690
Dollaro australiano	1,2332
Real brasiliano	2,2825
Dollaro canadese	1,3129
Yuan cinese	8,2179
Dollaro di Hong Kong	10,1013
Rupia indonesiana	11644,38
Shekel israeliano	4,9077
Rupia indiana	65,0780
Won sudcoreano	1471,31
Peso messicano	17,0627
Ringgit malese	4,0130

Dollaro neozelandese	1,6008
Peso filippino	56,344
Dollaro di Singapore	1,6478
Baht tailandese	40,860
Rand sudafricano	10,3027

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00946

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia Beata Vergine Maria del Carmelo, in Nardò.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2011, viene soppressa la Parrocchia Beata Vergine Maria del Carmelo, con sede in Nardò (Lecce).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Maria SS. Assunta, con sede in Nardò (Lecce).

12A00777

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Impegno e ripartizione delle risorse per l'annualità 2011, tra le regioni e le provincie autonome per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, ex articolo 9 legge n. 236/1993.

Si rende noto che in data 23 dicembre 2011 è stato emesso il decreto direttoriale 78/CONTN/2011, recante «Decreto direttoriale di impegno e ripartizione delle risorse, per annualità 2011, tra le regioni e le province autonome per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione ex art. 9 legge n. 236/1993». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it.

12A00778

Ripartizione delle risorse relative all'annualità 2011, per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto/dovere nell'istruzione e nella formazione professionale.

Si rende noto che nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it, è stato pubblicato il decreto direttoriale 275/II/2011 dell'8 settembre 2011, concernente "Ripartizione delle risorse relative all'annualità 2011, per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto/dovere nell'istruzione e nella formazione professionale".

12A00779

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Piadina Romagnola», come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata congiuntamente dalla Associazione Produttori Piadina della Provincia di Rimini, con sede in Rimini, via Marecchiese, 22, e dalla associazione per la promozione della Piadina Romagnola I.G.P., con sede in Ravenna, Viale Randi, 90 ed ha acquisito il parere della Regione Emilia-Romagna in merito alla richiesta di registrazione.

Le due sopra citate associazioni, con nota del 15 dicembre 2011, hanno comunicato di aver cessato ogni attività ed avviato le procedure per lo scioglimento delle stesse trasferendo la titolarità della richiesta di registrazione al neo costituito Consorzio di promozione della Piadina Romagnola CO.P.ROM. con sede in Rimini, via Marecchiese, 22.

Esaminata la richiesta di registrazione esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola"

Art. 1
(Denominazione)

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" è riservata al prodotto di panetteria che risponde alle condizioni e ai requisiti indicati dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2
(Descrizione del prodotto)

La "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" è un prodotto a base di farina di grano tenero con aggiunta di acqua, grassi, sale, ed alcuni ingredienti opzionali.
Il prodotto all'atto dell'immissione al consumo così ottenuto si presenta di color bianco-avorio con macchie caratteristiche ambrate di varie dimensioni e tonalità sui due lati, e con sapore fragrante e odore caratteristico simile a quello del pane appena sfornato.

Il prodotto "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola", pronto per il consumo, si presenta in 2 tipologie:

"Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" le cui caratteristiche sono:
- macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni sulla superficie con una distribuzione omogenea,
- compatta, rigida e friabile,
- diametro da 15 a 25 centimetri
- spessore da 4 a 8 millimetri.

"Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" alla Riminese le cui caratteristiche sono:
- vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea,
- morbida e flessibile,
- diametro da 23 a 30 centimetri
- spessore fino a 3 millimetri

Art. 3
(Delimitazione della zona geografica)

La zona di produzione della "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" è rappresentata dai Comuni di seguito riportati:

Provincia di Rimini: BELLARIA-IGEA MARINA, CASTELDELCI, CATTOLICA, CORIANO, GEMMANO, MAIOLO, MISANO ADRIATICO, MONDAINO, MONTE COLOMBO, MONTEFIORE CONCA, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO, MORCIANO DI ROMAGNA, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, POGGIO BERNI, RICCIONE, RIMINI, SALUDECIO, SAN CLEMENTE, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, TALAMELLO, TORRIANA, VERUCCHIO.

Provincia di Forlì-Cesena: BAGNO DI ROMAGNA, BERTINORO, BORGHI, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CESENA, CESENATICO, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLI', FORLIMPOPOLI, GALEATA, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, MELDOLA, MERCATO SARACENO, MODIGLIANA, MONTIANO, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO PASCOLI, SANTA SOFIA, SARSINA, SAVIGNANO SUL RUBICONE, SOGLIANO AL RUBICONE, TREDOZIO, VERGHERETO.

Provincia di Ravenna: ALFONSINE, BAGNACAVALLO, BAGNARA DI ROMAGNA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, CERVIA, CONSELICE, COTIGNOLA, FAENZA, FUSIGNANO, LUGO, MASSA LOMBARDA, RAVENNA, RIOLO TERME, RUSSI, SANT'AGATA SUL SANTERNO, SOLAROLO.

Provincia di Bologna (fino ai comuni tracciati dal corso storico del fiume Sillaro): BORGO TOSSIGNANO, CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO, CASTEL GUELFO, CASTEL SAN PIETRO, DOZZA, FONTANELICE, IMOLA, MORDANO.

Art.4
(Prova dell'origine)

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori/trasformatori e confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.

Art. 5
(Metodo di ottenimento del prodotto)

Composizione ed ingredienti (su 1000 g di farina di grano tenero)

Materie prime obbligatorie
Farina di grano tenero;
Acqua: quanto basta per ottenere un impasto omogeneo;
Sale: pari o inferiore a 25 grammi;
Grassi: strutto, e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine fino a 250 grammi.

Materie prime opzionali
Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, difosfato disodico, amido di mais o frumento, fino a 20 grammi;

Preparazione dell'impasto
La preparazione avviene mescolando gli ingredienti sopra descritti con acqua fino ad ottenere un impasto.

Porzionatura
L'impasto viene suddiviso manualmente o meccanicamente in pani o palline con dimensioni diverse a seconda della piadina o piada romagnola che si intende ottenere.

Laminatura
Il processo di appiattimento dei pani o palline per la formatura della piadina o piada romagnola avviane solo ed esclusivamente attraverso laminazione.
Il processo di laminazione può avvenire sia convogliando l'impasto direttamente a laminatrici meccaniche che provvedono, tramite il passaggio fra rulli aventi "luce" progressivamente più ristretta, a formare un laminato che poi viene suddiviso in dischi di sfoglia mediante stampaggio che si esplica attraverso una pressione meccanica di apposita matrice, sia appiattendo il pane o la pallina manualmente a mattarello, o a mezzo laminatrice meccanica incrociata, fino ad attenere un disco con lo spessore ed il diametro desiderato.

Cottura
La cottura avviene mediante il trattamento termico del disco di sfoglia su entrambi i lati. Il ribaltamento del disco può avvenire sia con mezzo meccanico che manualmente.
Le temperature per la cottura variano da 200 a 250 °C con una permanenza sulla piastra di cottura fino a 4 minuti complessivi.

Raffreddamento
Al termine della cottura si procede al raffreddamento del prodotto o alla somministrazione.
La piadina o piada raffreddata viene confezionata in sacchetti o in buste termosaldate in atmosfera protettiva.
Per il prodotto che dovrà essere conservato in regime di refrigerazione e/o congelazione, il processo di refrigerazione e/o congelazione, potrà essere eseguito sia sul singolo disco di piadina o piada, sia sulle confezioni che contengono più dischi di piadina o piada.

Confezionamento
Al fine di garantire un uniforme contenuto di umidità caratteristico dell'aree a salvaguardia della fragranza del prodotto, il confezionamento dovrà avvenire nella zona di produzione indicata all'articolo 3, immediatamente a seguito del raffreddamento post-cottura, anche nel caso del prodotto congelato, al fine di garantire la qualità, la freschezza e le tipiche caratteristiche organolettiche.
È vietata l'aggiunta di alcol, aromi e/o altri additivi in qualsiasi fase del procedimento di ottenimento del prodotto, inclusa quella di confezionamento.

Art. 6
(Elementi che comprovano il legame con l'ambiente)

La "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" ha origini antichissime e racconta la storia della gente della Romagna. Si tratta di un cibo semplice che nel corso dei secoli ha identificato e unificato la terra di Romagna sotto un unico emblema passando da simbolo della vita rustica e campagnola, "pane dei poveri", a prodotto di largo consumo.
Il termine "piada" è stato ufficializzato per merito di Giovanni Pascoli il quale italianizzò la parola romagnola "piè" in questo termine. In un suo famoso poemetto il poeta tesse un elogio della piadina, alimento antico "quasi quanto l'uomo", e la definisce "il pane nazionale dei Romagnoli" creando un binomio indissolubile tra Piadina e Romagna.
Fino a cent'anni fa, la "piadina" era un sostituto del pane a cui si ricorreva tra un'infornata settimanale del pane e l'altra.
Accanto alle "piadine" povere *ad formantòuon o armés-ci* (di farina di mais o di farina di grano e mais mescolate) esistevano già, beninteso, le "piadine" "ricche" di pura farina di frumento, ulteriormente arricchite con strutto di maiale.

Nel 1913 Maria Pascoli le preparava al fratello poeta, che ne andava giustamente ghiotto, e che, sul periodico “Il Plaustro”, Antonio Sassi poteva definire le “tradizionali e gustose schiacciate dei Romagnoli”.
Nel secondo dopoguerra, la “Piadina Romagnola” si diffonderà, sia nelle campagne che nelle città, e non sarà più considerata un surrogato del pane, ma una golosa alternativa.
A partire dagli anni Settanta, alle “piadine” casalinghe si accompagneranno quelle di produzione artigianale.
Nell’area costiera della zona di produzione, e soprattutto nel riminese, si è storicamente diffusa ed affermata la “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” alla Riminese caratterizzata dal fatto di essere sottile e flessibile.
In letteratura sono presenti diverse citazioni che descrivono come le due diverse tipologie di “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” si distinguono per diametro e spessore. Di seguito riportiamo le più recenti ed autorevoli.
Graziano Pozzetto nel libro *La Piadina Romagnola Tradizionale*, Panozzo Editore, Rimini, 2005 e nel libro *Cucina di Romagna*, Ed. Franco Muzzio, 2004. a p.298 presenta distinzione fra le due tipologie "Ovviamente le diversità più marcate ed evidenti riguardano l'aspetto fisico della piadina, la dimensione, il diametro e lo spessore, nonché una variabilità trasversale (che riguarda entrambe le tipologie) del peso del prodotto finale.... Nella versione riminese le dimensioni e il diametro sono caratterialmente ampi... lo spessore è tradizionalmente e tipicamente sottile.... La versione romagnola è di dimensione più piccola, meno ampia,.....; di spessore è più grossa .."
Nello stesso testo l’autore raccoglie testimonianze di:
Piero Meldini pag.300 il quale ..... L'unica cosa certa è che Ravenna ha scoperto la piadina molto tardi, nel Novecento. ....Le preferenze personali di Meldini sono ovviamente legate alla sue consuetudini cioè la piada sottile, che si farcisce meglio. Quando gli accade tuttavia di avvicinarsi a Ravenna e gli viene servita la piada grossa, la taglia col coltello per riempirla. Ma correttamente ammette che non si può dire che anche quest'ultima non sia vera piadina."......
Giancarlo Mondini pag. 302 "...Grandezza e spessore caratterizzano la diversità di piadine. Nel riminese è più sottile e più stesa fino a raggiungere anche 30 cm di diametro; morbida con l'aggiunta di miele a Cervia; croccante e più friabile con più olio a Forli-Cesena; più saporita con l'aiuto di solo strutto nel ravennate; più grossa e spessa nell'imolese con l’aggiunta di latte...."

Art.7
(Controlli)

Il controllo sula conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06, da Bioagricert Srl con sede legale in Via Dei Macabraccia, 8 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Art.8
(Confezionamento ed etichettatura)

Ogni confezione di “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” IGP deve riportare, a caratteri di stampa chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili i seguenti elementi:
- il simbolo grafico comunitario;
- la denominazione “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” seguita dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta, o dal suo acronimo IGP.
- LOGO

Per la variante della "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" alla Riminese di cui all'articolo 2 è obbligatorio, aggiungere l'indicazione sulla confezione in caratteri di stampa uguali a quelli della denominazione "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili, le parole "alla Riminese" al fine di fornire maggiore chiarezza al consumatore.

Di seguito si riporta il LOGO.

All'interno di un cerchio è rappresentata l'immagine stilizzata di un gallo e di una spiga di grano.
Sotto al cerchio è presente la dicitura di maggiori dimensioni "Piadina", che sovrasta la dicitura "Romagnola" di minori dimensioni, il tutto in caratteri di fantasia.
I colori sono il Marrone 724 C e il Beige 728 C.

Nel caso di produzione e vendita diretta ed esclusiva, le diciture ed il logo sopra descritti potranno essere affiancate all'insegna del locale.
I caratteri con cui è indicata la dicitura "Piadina Romagnola - I.G.P." o "Piada Romagnola – I.G.P." o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte così da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni.

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione "'indicazione geografica protetta" nella lingua del paese di destinazione

12A00619

Domanda di registrazione della denominazione «JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 11 del 13 gennaio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni (e frattaglie) fresche - «JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A00666

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 gennaio 2012 del Ministero della salute, recante: «Fissazione del termine di scadenza al 31 dicembre 2015, delle autorizzazioni di coadiuvanti e dei relativi prodotti uguali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, la prima pagina dell'allegato, riportata alla pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi integralmente sostituita dalla seguente:

Elenco prodotti coadiuvanti
Allegato al decreto del 10 gennaio 2012

Impresa	Prodotto	N° reg.	Data reg.	Data scadenza	Nuova data scadenza
ABION FRANCE SARL	ABION E	012365	17/05/2007	17/05/2012	31/12/2015
CHEMIA S.P.A.	ADESVIN	002082	06/04/1976		31/12/2015
SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	ADIGOR	012788	28/07/2005	28/07/2015	31/12/2015
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	ADIPLANT N	006642	18/03/1986		31/12/2015
ISAGRO S.P.A.	BAGIR MAX	000346	13/12/1972		31/12/2015
CHEMIA S.P.A.	BAGNANTE AC	006786	01/10/1986		31/12/2015
TECNITERRA S.R.L.	BAGNANTE ADESIVO NON IONICO	002288	08/07/1976		31/12/2015
SIVAM S.P.A.	BAGNANTE ADESIVO S	002357	20/12/1976		31/12/2015
SIPCAM S.P.A.	BAGNANTE AG N	001727	21/05/1974		31/12/2015
AGRICO S.R.L.	BAGNANTE AGRICO	004351	19/05/1981		31/12/2015
KOLLANT S.R.L.	BAGNANTE AGRICOLO	006632	18/03/1986		31/12/2015
SCAM S.P.A.	BAGNANTE AGRISYSTEM	012216	08/09/2004	08/09/2014	31/12/2015
SIPCAM S.P.A.	BAGNANTE ANTISCHIUMA NT	006554	30/10/1985		31/12/2015
SIPCAM S.P.A.	BAGNANTE ANTISCHIUMA S	000361	22/11/1971		31/12/2015
CIFO S.P.A.	BAGNANTE CIFO	007020	26/03/1987		31/12/2015
DEMETRA ITALIA S.R.L.	BAGNANTE DEMETRA	006268	30/04/1985		31/12/2015
DEMETRA ITALIA S.R.L.	BAGNANTE NEUTRO	006708	04/06/1986		31/12/2015
GOWAN ITALIA S.P.A.	BAGNANTE SARIAF	003754	19/06/1980		31/12/2015
SCAM S.P.A.	BAGNANTE SCAM	005657	02/02/1984		31/12/2015
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	BIOPOWER	011059	24/10/2001	31/12/2013	31/12/2015
EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	BREAK-THRU S240	013129	03/02/2006	03/02/2011	31/12/2015
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	BUMINAL	001532	29/04/1974		31/12/2015
MICROCIDE LTD	CODACIDE	011206	22/02/2002	22/02/2012	31/12/2015
CIFO S.P.A.	COESIL	006771	30/07/1986		31/12/2015
SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	ETRAVON	001600	06/10/1976		31/12/2015

12A00947

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-023) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00